

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE N. 2157

d'iniziativa dei deputati

MIGLIOLI, DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, LETTA, MADIA, MATTESINI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU

Disposizioni in materia di tutele sociali e politiche attive per i lavoratori assunti
con contratti non subordinati

Onorevoli Colleghi! – Sono 2.812.700 i lavoratori precari in Italia, secondo gli ultimi dati che si riferiscono al mese di settembre 2008, recentemente pubblicati dalla Cgia di Mestre. Secondo altre stime, la cifra ammonterebbe addirittura a oltre 4 milioni di lavoratori. Un vero esercito di lavoratori, non più giovanissimi, con un'età media di 41 anni, il più delle volte altamente scolarizzati, ma con dei compensi che si collocano nella fascia medio bassa di reddito: 15.900 euro annui considerando tutti gli iscritti alla gestione separata Inps, che scendono a circa 8.800 euro con riferimento ai collaboratori coordinati e continuativi.

Un lavoratore su 8, dunque, nel nostro paese è precario. Una realtà molto presente nel sud, ma che sta conoscendo una significativa espansione anche al nord. Negli ultimi cinque anni, infatti, il lavoro precario nel nord è aumentato del 17 per cento, - contro un modesto 3,1 per cento di contratti a tempo indeterminato - con punte, però del 24,6 per cento solo nel Nord-est,.

Inoltre, il 90% di questi lavoratori ha un unico committente, il 67,8% può contare su un'unica fonte di reddito, percentuale che sale tra i collaboratori che arrivano all'84% .

Una realtà molto diffusa, con scarsissime tutele e che sarà dunque immediatamente investita dalle conseguenze della crisi economica che, secondo l'opinione unanime degli analisti, farà sentire i suoi effetti soprattutto nel biennio 2009/2010. Solo nella pubblica amministrazione, a causa della legge 133 del 2008, - che ha bloccato il processo di stabilizzazione dei lavoratori precari avviato dalle due finanziere del precedente governo Prodi - e del disegno di legge dal titolo "Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro", già approvato dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato, si calcola che i contratti non rinnovati saranno tra i 250 mila ed i 300 mila. Nel dettaglio - come riportato dagli organi di stampa - sarebbero 47 mila, solo nella pubblica amministrazione, i contratti a tempo determinato che non saranno stabilizzati, pur avendo i requisiti richiesti; 40-50 mila i contratti di collaborazione senza prospettiva; 23 mila i lavori socialmente utili privi di sbocco, circa 10 mila i contratti interinali dal futuro incerto. In ultimo i tagli alla scuola che metterebbero a rischio tra i 130 ai 150 mila posti di lavoro.

In un recente rapporto pubblicato dall'Università di Roma La Sapienza, sono circa 800 mila gli atipici a "rischio precarietà", cioè color che hanno un solo contratto con un unico committente.

Nel settore privato la situazione non è affatto migliore: il ricorso alla cassa integrazione, secondo gli ultimi dati, nel mese di dicembre 2008 è aumentata del 526% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Alla Fiat di Torino, solo per fare un esempio, nel mese di dicembre 2008 sono stati 48 mila i lavoratori in cassa integrazione ed a febbraio sarà la volta anche degli impiegati, che rimarranno a casa, in cassa integrazione, in 41 mila. In questo quadro la condizione dei lavoratori precari è sicuramente la più a rischio. Sono loro, infatti, i primi che non avranno il contratto rinnovato senza che questo comporti alcuna forma di tutela.

Una crisi economica di dimensioni mondiali, che ha spinto gli stessi vertici della Confindustria a lanciare un grido di allarme di fronte ai 500-600 mila i posti di lavoro a rischio nei prossimi due anni. In questo quadro la risposta del Governo è stata, fino ad ora, totalmente inefficace ed inefficiente. Le risorse sugli ammortizzatori sociali, che al momento ammontano a poco più di un miliardo, sono assolutamente insufficienti a far fronte alla crisi del mercato del lavoro e l'aumento delle risorse, più volte promesso dal Governo, anche in occasione dell'esame del decreto 185/2008, in realtà non si è ancora concretizzata.

Nel frattempo le risorse sono state destinate a provvedimenti di propaganda, quale il taglio dell'Ici, e la detassazione degli straordinari ai quali, come è ovvio, le aziende non ricorrono in periodi di crisi caratterizzate da delle vendite e delle commesse.

Rimangono fuori da qualsiasi forma di tutela, dunque, i lavoratori precari per i quali non è prevista alcuna forma di sostegno al reddito. Una situazione questa, che non può essere abbandonata a se stessa, come non fosse preoccupazione della politica del Governo. Si tratta di migliaia di lavoratori monoreddito, che nel giro di pochi mesi, si sono trovati, o si troveranno, senza contratto o senza alcuna possibilità di stabilizzazione.

Con la presente proposta di legge, - che è, importante sottolinearlo, è parte integrante di un "pacchetto" di tre proposte del gruppo parlamentare del Partito Democratico della Camera, in cui la prima interviene sull'estensione del tutele a sostegno del reddito, estendendo quelle attualmente esistenti anche ai lavoratori precari e la seconda che intende armonizzare la normativa sul lavoro flessibile, - vogliamo intervenire sul problema della riqualificazione e politiche attive in favore dei lavoratori precari assunti on contratti non subordinati.

L'obiettivo è quello di creare un fondo presso l'Inps nel quale confluiscono le risorse derivanti da un aumento dello 0,5 del contributo aggiuntivo di cui all'art. 59, comma 16 della legge finanziaria 1998, che verrà utilizzato per promuovere percorsi di riqualificazione, riconoscimento professionale anche in funzione di continuità di occasioni e di impiego, e per prevedere misure integrative di previdenza sanitarie e di accesso al credito. L'aumento del contributo è a totale carico dei datori di lavoro e riguarderà tutti i lavoratori assunti iscritti alla gestione separata Inps.

L'articolo 1 contiene, inoltre, anche una detrazione Irpef pari al 7,41% della retribuzione lorda per i parasubordinati ed e la stessa percentuale sull'ammontare del fatturato annuo per i titolari di partita Iva a condizione che tali risorse confluiscono in apposito fondo previdenziale integrativo costituito nell'ambito del nuovo fondo costituito presso l'Inps. Per i soggetti IRPEF che rientrano nei limiti di reddito esenti dall'imposta e che nell'anno precedente hanno conseguito un reddito imponibile non superiore a 20 (venti) mila euro, invece, è prevista una contribuzione figurativa al Fondo di Previdenza Integrativo pari al 1,482 mila euro. La contribuzione figurativa può essere reiterata per non più di tre esercizi fiscali consecutivi.

Confluiranno nel nuovo fondo, qualora non ancora utilizzate, anche le risorse previste dalla finanziaria 2008 anche 'esse finalizzate, in forma sperimentale, allo stesso processo di formazione e riqualificazione professionale per gli iscritti alla gestione separata.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, inoltre, il Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, disciplina le linee di indirizzo per avviare politiche attive verso gli iscritti alla gestione separata sia per il riconoscimento professionale e la certificazione delle competenze acquisite; che per i percorsi di orientamento professionale, offerte formative e di aggiornamento professionale dedicate ed, infine per

costituire banche dati con l'offerta di lavoro proveniente da professionisti e parasubordinati iscritti alla gestione separata, consultabili dai committenti.

L'art. 2 prevede, invece, delle forme di incentivazione finalizzate all'avvio di processi di stabilizzazione del personale precario, prevedendo per le aziende che assumono a tempo indeterminato lavoratori occupati nella stessa azienda per almeno 3 anni, la possibilità di uno sconto del 50 per cento dei contributi previdenziali. I contributi non sono dovuti per un periodo per tre anni nel caso di assunzione nei territori del mezzogiorno, anche i lavoratori e lavoratrici sopra i 50 anni, per le imprese commerciali sotto i 50 addetti, studi professionali o imprese artigiane. Hanno accesso a tale incentivi le aziende che abbiano sottoscritto accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. La proposta di legge, infine, contiene misure volte ad evitare fenomeni elusivi della disciplina del contratto di lavoro, nonché le modalità di elezione del Presidente della Comitato di gestione separata dell'Inps e procedure di quantificazione statistica della platea degli iscritti alla medesima gestione separata.

Art. 1

(Sostegno del reddito, formazione, previdenza e accesso al credito).

1. Per i soggetti iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il contributo aggiuntivo previsto dall'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fissato nella misura dello 0,5 per cento è aumentato dello 0,5 per cento all'anno per gli anni 2009, 2010 e 2011 e sarà a totale carico dei datori di lavoro.
2. Le risorse aggiuntive di cui al comma 1, fermo restando l'attuale destinazione dello 0,72 % presso l'INPS, sono destinate a interventi a favore dei lavoratori di cui al comma 1 in particolare, per promuovere percorsi di qualificazione, riqualificazione e riconoscimento professionale anche in funzione di continuità di occasioni di impiego e per prevedere misure integrative di previdenza, sanitarie e di accesso al credito. Gli interventi di sostegno al reddito sono subordinati alla partecipazione alle iniziative di formazione di cui al successivo comma 9.
3. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi a un fondo appositamente costituito dalle parti sociali o, in mancanza, presso l'INPS.
4. Le risorse del fondo di cui al comma 3 sono attivate a seguito di autorizzazione del Ministero della salute, del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della congruità, rispetto alle finalità istituzionali previste al comma 2, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del fondo stesso, con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria complessiva del sistema. Il Ministero del lavoro, delle politiche sociali e della salute esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi.
5. All'eventuale adeguamento del contributo di cui ai al comma 1 si provvede con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa verifica con le parti sociali da effettuare decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati al fondo di cui al comma 2.
7. A partire dall'anno successivo a quello di costituzione del fondo di cui al comma 3, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, agli iscritti alla gestione separata di cui al comma 1 sarà concessa una detrazione IRPEF pari al 7,41% della retribuzione annua lorda per i parasubordinati e del 7,41% del fatturato annuo per i titolari di Partita Iva, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie a condizione che, tali risorse, siano destinati al Fondo di Previdenziale Integrativo costituito nell'ambito del fondo di cui al comma 3. A tale scopo il Comitato Amministratore del

fondo di cui al comma 3, sentito il Ministero del Lavoro, destinerà alla previdenza integrativa una quota della contribuzione di cui al comma 1. Per i soggetti IRPEF che rientrano nei limiti di reddito esenti dall'imposta e che nell'anno precedente hanno conseguito un reddito imponibile non superiore a 20 (venti) mila euro è prevista una contribuzione figurativa al Fondo di Previdenza Integrativo pari al 1,482 mila euro. La contribuzione figurativa può essere reiterata per non più di tre esercizi fiscali consecutivi.

8. Le risorse di cui all'articolo 2, commi da 526 a 530, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non dovessero risultare ancora utilizzate agli scopi definiti dalla norma stessa, sono riversate sul fondo di cui al comma 3.

9. Entro tre mesi dalla costituzione del fondo di cui al comma 3, le risorse indicate nella Legge 27 dicembre 2002, n. 289 – Legge Finanziaria 2003, ai commi 4 e 6 dell'Art. 44 vincolate alle iniziative di formazione per gli iscritti alla gestione separata parasubordinati presso l'INPS, non pensionati, e non ancora utilizzate saranno trasferite al fondo di cui al comma 3 e vincolate ad iniziative di formazione degli iscritti alla gestione separata parasubordinati.

10. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, previa intesa con la conferenza stato/regioni e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, disciplina le linee di indirizzo per avviare politiche attive verso gli iscritti alla gestione separata nei seguenti versanti operativi:

- a) riconoscimento professionale e certificazione delle competenze acquisite;
- b) percorsi di orientamento professionale;
- c) offerte formative e di aggiornamento professionale dedicate;
- d) costituzione di banche dati con l'offerta di lavoro proveniente da professionisti e parasubordinati iscritti alla gestione separata, consultabili dai committenti.

costituzione di banche dati specifiche, consultabili dai committenti. Le banche dati sono inserite in un sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali e alimentato dalle informazioni immesse liberamente dai lavoratori. Sono previste e favorite tutte le possibile integrazioni con le banche dati esistenti che concorrono alla formazione alla Borsa Continua del Lavoro secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 276/2003, Capo III, articoli 15, 16 e 17.

11. Il decreto di cui al comma 10 è rimesso al parere preventivo delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento.

12. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 3, con particolare riferimento alle diverse finalizzazioni di cui al comma 2, al numero dei beneficiari e ai risultati conseguiti.

Art. 2.

(Incentivazione di processi di stabilizzazione)

1. Nei confronti dei datori di lavoro di cui al comma 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori occupati nella stessa azienda da almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente, utilizzando contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in somministrazione, associazione in partecipazione e di prestazione d'opera di cui all'Art. 2222 privi di autonoma organizzazione, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi. Nelle ipotesi d'assunzione di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da

imprese artigiane e da studi professionali, ovvero da imprese commerciali sotto i 50 addetti, ovvero per lavoratori e lavoratrici over 50 non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi.

2. Entro tre mesi dall'approvazione della presente norma sarà predisposta, dal Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali una procedura annuale di acquisizione delle richieste presso l'INPS e di approvazione o diniego che si concluda nei 2 mesi successivi la richiesta stessa.

3. Hanno accesso alle agevolazioni di cui al comma 1. tutti i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli e gli enti pubblici economici che abbiano, a livello nazionale, regionale, territoriale o aziendale, sottoscritto accordi con le OO. SS. Dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale che regolino le modalità di esecuzione della prestazione, le qualifiche e mansioni verso cui è accessibile l'attività con contratti di cui al comma 1, i compensi minimi applicabili e le norme di regolazione dei diritti sociali e sindacali.

4. Nei comparti in cui la contrattazione nazionale collettiva tra le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale avranno sottoscritto accordi in linea con quanto stabilito nel comma 3, le agevolazioni contributive previdenziali e assistenziali di cui al comma 3 saranno estese, con Decreto del Ministero del Lavoro, fino a 48 mesi.

5. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.

Art. 3.

(Misure antielusive)

1. Al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge e dei contratti collettivi, in caso di rapporti di associazione in partecipazione agli utili con apporto di lavoro, il lavoratore associato ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attività, o in mancanza di contratto collettivo, in una corrispondente posizione secondo il contratto di settore analogo.

2. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali emana, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli indirizzi generali entro i quali sia definibile una effettiva associazione in partecipazione e, in particolare, quando pur in presenza anche di apporto di lavoro la partecipazione agli utili con apporto di capitale sia considerata sufficiente a considerare legittimo tale rapporto.

Art. 4

(Modalità di elezione del Presidente del Comitato di gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

1. All'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il comma 3 e' sostituito dal seguente

"3. Il presidente del comitato amministratore e' eletto tra i componenti in rappresentanza degli iscritti al Fondo, anche laddove nominati dalle OO. SS. maggiormente rappresentative, entro e non oltre due mesi dall'emanazione della presente norma o dall'insediamento del nuovo comitato amministratore".

Art. 5

(Procedure di quantificazione statistica).

1. Considerata la differenziata platea dei contribuenti presso la gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e vista l'esigenza di monitorare correttamente l'andamento previdenziale in relazione sia ai futuri interventi previdenziali sia a quelli sociali rivolti agli iscritti alla gestione separata stessa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto provvederà a identificare e a statisticare i contribuenti in modo differenziato per: contribuenti che risultino assicurati in altra cassa previdenziale obbligatoria; contribuenti titolari di pensione diretta e quelli titolari di pensione di reversibilità; contribuenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e collaborazione a progetto che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie; professionisti titolari di Partita Iva che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie; gli associati in partecipazione che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie.
2. Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente norma l'INPS garantirà l'aggiornamento trimestrale degli estratti conto assicurando la loro consultazione on line da parte degli iscritti per verificare la correttezza dei versamenti effettuati.